

PERCORSO MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Spese di giustizia anticipate e prenotate a debito

L'esercizio della funzione giurisdizionale è reso possibile dalla previsione normativa del c.d. "onere delle spese", in virtù del quale l'anticipazione del costo del processo è di norma a carico al soggetto che promuove l'azione. Tale previsione, oggi contenuta nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30-5-2002, n. 115), si concretizza in modo differente nell'ambito penale e quello civile:

- nel **processo penale**, poiché è lo Stato, attraverso il Pubblico Ministero, ad esercitare l'azione penale, le spese sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti richiesti dalle parti private (ad esempio le indennità ai testimoni della difesa). Tuttavia, se la parte privata è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti da tale parte
- nel **processo civile**, ciascuna parte è tenuta a provvedere alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede, mentre deve anticiparle per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato. Anche in questo caso, però, se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese processuali sono anticipate dall'erario, salvo che ne sia prevista la mera prenotazione a debito

Attraverso l'anticipazione della spesa (a differenza della prenotazione a debito, che vedremo in seguito) si provvede ad un vero e proprio pagamento, e quindi ad un materiale esborso di danaro da parte dello Stato (salva la possibilità di recupero, ricorrendone i presupposti di legge).

Tra le spese di giustizia anticipate in materia penale bisogna distinguere quelle che sono ripetibili, e quindi, che a certe condizioni, possono essere recuperate nei confronti del condannato, da quelle che rimangono a definitivo carico dello Stato.

Tra le **spese ripetibili**, ricordiamo le principali:

- le spese e le indennità per i testimoni
- gli onorari, le spese e le indennità di trasferta e le spese per l'adempimento dell'incarico degli ausiliari del magistrato (es. consulenti del PM, periti del giudice)
- le indennità di custodia
- le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi
- le spese di mantenimento dei detenuti
- le spese relative alle intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali

Invece, tra le spese **non ripetibili** ricordiamo le indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti, nonché le spese per le rogatorie dall'estero o per le estradizioni da e per l'estero.

Alcune spese, poi, sono espressamente escluse dal novero delle **spese di giustizia**: così sono quelle per la sepoltura dei detenuti e la loro traduzione (trasferimento da un luogo ad un altro) o anche il trasporto degli atti processuali e degli oggetti che servono al processo.

Le spese di giustizia pagate dall'erario vengono liquidate attraverso l'emissione di ordini o Decreti di pagamento, che vengono iscritti in un apposito registro. L'ordine di pagamento è emesso dal funzionario addetto all'ufficio (così è ad esempio per le spese e le indennità ai testimoni). Quando invece vengono in rilievo aspetti valutativi nella liquidazione del *quantum*, questa è effettuata dal magistrato, il cui **Decreto di pagamento** costituisce titolo per il pagamento, senza bisogno di un ulteriore ordine da parte del funzionario. Si liquidano mediante Decreto, ad esempio, le spettanze agli ausiliari del magistrato, ai difensori nel Patrocinio a spese dello Stato, l'indennità ai custodi, ecc.

Il pagamento delle spese di giustizia viene effettuato con i fondi costituiti mediante l'emissione di ordini di

accreditamento da parte della Amministrazione centrale in favore dei **funzionari delegati**. Questi sono individuati nei dirigenti amministrativi preposti agli uffici giudiziari apicali (Corti e Procure Generali), nonché quelli preposti ad alcuni importanti tribunali e rispettive procure.

Il funzionario delegato, ricevuto l'ordine o il Decreto di pagamento (provvisoriamente esecutivo o divenuto esecutivo a seguito della comunicazione alle parti interessate), provvede alla emissione dell'ordinativo di pagamento mod. 31CG. Per tali attività il funzionario delegato si avvale del sistema informatico SICOGE (Sistema di contabilità gestionale) che consente, quale unica piattaforma contabile per i Ministeri, di gestire in maniera integrata tutte le fasi in cui si articola il processo di spesa.

Diverse dalle spese anticipate, sono le spese "prenotate a debito". Si definisce **prenotazione a debito** l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, cioè materiale esborso di danaro, ai fini dell'eventuale successivo recupero. Si tratta in genere di imposte, tasse e tributi vari, ma non solo, che in alcuni casi espressamente previsti dalla legge lo Stato non percepisce immediatamente, ma che si limita semplicemente ad annotare in un apposito registro (non avendo senso un'anticipazione in favore di se stesso), ai fini dell'eventuale successivo recupero. L'annotazione avviene su un apposito registro.

L'ambito nel quale trova applicazione tale disciplina è innanzitutto il patrocinio a spese dello Stato, e precisamente il patrocinio in materia civile, ma anche in materia penale quando l'ammissione riguarda l'azione di risarcimento del danno nel processo penale. Invece, in ogni altra ipotesi di patrocinio a spese dello Stato in materia penale, trova applicazione solo l'anticipazione della spesa, ma non la prenotazione a debito.

L'ipotesi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile è la più rilevante dal punto di vista quantitativo e qualitativo. In tal caso, infatti, sono spese prenotate a debito:

1. il contributo unificato
2. l'imposta di bollo
3. le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile
4. l'imposta di registro
5. l'imposta ipotecaria e catastale
6. i diritti di copia

Le spese *sub* 1, 3, 4 e 5 sono ammesse alla prenotazione a debito anche per l'ipotesi di azione di risarcimento del danno nell'ambito del processo penale.

Al di fuori del patrocinio a spese dello Stato, è prevista la prenotazione a debito:

- nelle procedure fallimentari, qualora tra i beni compresi nel fallimento non vi sia denaro necessario per gli atti richiesti dalla legge
- nelle procedure dell'eredità giacente attivata d'ufficio
- nelle procedure di vendita dei beni sequestrati, ma non di quelli confiscati
- nei processi in cui è parte un'Amministrazione dello Stato o altra Amministrazione pubblica espressamente ammessa da norma di legge alla prenotazione di imposte o spese a suo carico

Sia le spese anticipate, che quelle prenotate a debito devono essere annotate su appositi registri e precisamente:

- il registro delle spese pagate dall'erario – **Mod. 1/A/SG** (per gli uffici giudiziari) e Mod. 1/B/SG (per gli uffici NEP, Ufficio Unico Notificazioni Esecuzioni e Protesti)
- il registro delle spese prenotate a debito – **Mod. 2/A/SG** (per gli uffici giudiziari) e Mod. 2/B/SG (per gli uffici NEP)

Presso la corte di cassazione è tenuto il registro delle spese prenotate a debito, ma non anche il registro delle spese pagate dall'erario.

Grazie alla progressiva informatizzazione del servizio, il registro cartaceo non è più in uso nella quasi totalità degli uffici giudiziari, avendo questi proceduto alla implementazione della piattaforma SIAMM-ARSPG, modulo Spese di Giustizia.

Nell'ottica di una generalizzata informatizzazione del sistema "spese di giustizia", l'annotazione delle spese è di per sé



sufficiente a garantire l'esatta individuazione dell'importo delle spese anticipate (se ripetibili) e di quelle prenotate a debito, ai fini dell'eventuale recupero. A tal fine, il **"Foglio delle notizie"**, all'interno del SIAMM-ARSPG, è il modulo informatico che consente di estrarre tutte le spese riferite ai singoli procedimenti.